

Al malcontento per l'eccessivo premere dell'imposta, per l'eccessivo fiscalismo prodotto dalla nostra leggerezza durante gli ultimi decenni, a questo malcontento si cerca di riparare, non con maggiori economie, non con l'impedire la spesa che può generare l'imposta per il giorno dopo, ma con l'aumento delle spese pubbliche, largheggiando nelle concessioni di benefici immediati, particolari e locali, compromettendo sempre più l'avvenire con lo sperpero di capitali e l'abuso del credito, facendo passare ogni merce sospetta sotto la speciosa insegna di voler provvedere all'incremento dell'economia nazionale; frase che ha costato centinaia di milioni di debiti e di imposte all'Italia.

Il pubblico che grida contro le imposte non si accorge della necessaria connessione tra la spesa dell'oggi e l'imposta del domani, perchè di mezzo gli si frappone il cuscinetto tanto comodo del debito.

Io mi associo all'onorevole Prinetti nell'invocare una sollecita e larga discussione finanziaria, che possa mettere in avvertenza il Parlamento e l'opinione pubblica della rapidità con cui scivoliamo sopra una china perigliosa, compromettendo ogni giorno più l'avvenire finanziario ed economico del Paese. (*Benissimo! — Approvazioni — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Ho domandato di parlare per dare una breve risposta alle acute osservazioni esposte ieri dall'onorevole De Nava e ripetute oggi, con tanta autorità, dall'onorevole Prinetti circa l'articolo 4 del disegno ministeriale.

Quest'articolo 4, come la Camera sa, dispone che, in caso di decadenza, qualora l'incanto vada deserto, i concessionari non abbiano diritto a nessun corrispettivo, e le opere eseguite e le provviste fatte vadano senz'altro a beneficio dello Stato.

La Commissione ha creduto che questo articolo violasse il principio fondamentale sancito nell'articolo 29 dello Statuto e contraddicesse al diritto comune in fatto di opere pubbliche, e ne ha proposto perciò la soppressione.

Di questa soppressione appunto si dolgono gli onorevoli De Nava e Prinetti, sostenendo che in tal modo la Commissione viene ad aprire il varco a litigi infiniti, che arrecheranno grave danno alla pubblica finanza; e

aggiungono che in questo loro giudizio li conferma un caso, in cui appunto si sarebbe tentato di trar partito dalla condizione di cose, che si era venuta formando in seguito alla decadenza, per chiedere allo Stato un compenso non dovuto.

Ora io non posso, per verità, consentire coi colleghi De Nava e Prinetti che un caso singolo debba essere occasione di una legge speciale.

Non ci è lecito, per un caso singolo, sovvertire i principî fondamentali di quel diritto comune, che tutela con equa misura gli interessi così dello Stato come dei privati.

In sostanza di che cosa si tratta? In caso di decadenza può sorgere controversia intorno a due punti; in primo luogo può disputarsi se sia stata legittimamente pronunciata la decadenza dalla concessione; in secondo luogo, quali risarcimenti siano dovuti per le provviste fatte e per le opere già eseguite.

Ora, quanto al primo punto, provvede l'articolo terzo del disegno di legge, il quale esclude la competenza dell'autorità giudiziaria; diguisachè non sarà possibile ricorrere ai magistrati per sostenere l'illegittimità del decreto del ministro, che avesse pronunciata la decadenza.

Quanto al secondo punto, ai termini del diritto comune la controversia dovrebbe essere risolta secondo le norme della procedura ordinaria; ma la legge sulle Opere pubbliche ha per questa parte derogato al diritto comune sotto due aspetti, e cioè quanto ai criteri determinativi del danno e quanto alla procedura per l'accertamento del danno stesso.

Ora mi permetta l'onorevole Prinetti di osservargli non essere esatto ciò, che egli ha affermato, che, cioè, la legge sulle opere pubbliche commetta a tre periti l'incarico della liquidazione. Non si tratta di periti, ma di arbitri, la decisione dei quali ha carattere e forza di sentenza inappellabile.

Prinetti. Ma è la stessa cosa!

Gianturco. No; se si trattasse di periti ci sarebbe la possibilità della revisione; ma si tratta di arbitri, che pronunciano inappellabilmente.

Prinetti. Ma possono sbagliare!

Gianturco. Senza dubbio; sono uomini come gli altri, e perciò soggetti ad errare; ma non troveremo noi, nè per decreto, nè per